

COMUNE DISARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Copia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 del 15/03/2021

Oggetto: FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO - ADESIONE DEL COMUNE DI SARDARA QUALE SOCIO FONDATORE

L'anno 2021 addì 15 del mese di Marzo alle ore 17.53 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MONTISCI Roberto	Sindaco	Si
MELIS Ercole	Vice Sindaco	Si
TUVERI Giuseppe	Consigliere	Si
PISTIS Gessica	Consigliere	No
CADDEO Andrea	Consigliere	Si
CASTI Nicola	Consigliere	No
ABIS Mauro	Consigliere	Si
PISU Raimondo	Consigliere	Si
IBBA Roberto	Consigliere	Si
CADDEO Roberto	Consigliere	Si
MAMELI Antonio	Consigliere	Si
STERI Simone	Consigliere	No
SADERI Sergio	Consigliere	Si

Totale Presenti: 10

Partecipa il Segretario Comunale MACCIOTTA Daniele.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Oggetto: FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO - ADESIONE DEL COMUNE DI SARDARA QUALE SOCIO FONDATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nella parte alta dell'abitato di Sardara, in pieno centro storico, sorge la Chiesa di San Gregorio Magno, costruita presumibilmente nel primo quarto del XIV secolo, che costituisce il tipico esempio dell'amalgama tra il Romanico ed il Gotico in Sardegna;

DATO ATTO che, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 05.08.2020, l'Ente ha aderito alla Convenzione di Comuni dell'Itinerario del Romanico in Sardegna per la conservazione, protezione, valorizzazione e messa in rete dei beni culturali del Romanico, con capofila il Comune di Santa Giusta, al fine di prendere parte ad una progettualità regionale condivisa di valenza strategica da realizzare anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali;

ATTESO che della rete del Romanico fanno parte sessanta Comuni e precisamente: Ardara, Banari, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Borutta, Bosa, Bulzi, Cabras, Cargeghe, Codrongianos, Cossoine, Dolianova, Fordongianus, Gadoni, Galtellì, Gesico, Ghilarza, Guasila, Guspini, Iglesias, Ittiri, Lunamatrona, Macomer, Martis, Masullas, Milis, Morgongiori, Norbello, Olbia, Orotelli, Oristano, Ottana, Ozieri, Ploaghe, Porto Torres, Pula, Samassi, San Vero Milis, Santa Giusta, Santulussurgiu, Sardara, Seneghe, Semestene, Siamaggiore, Siligo, Sindia, Solarussa, Tratalias, Uri, Usellus, Usini, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villamar, Villamassargia, Villaputzu, Villaspeciosa e Zerfaliu;

PRESO ATTO che lo scorso mese di settembre l'Assemblea degli amministratori dei Comuni, riunita a Santa Giusta, ha approvato la proposta di trasformare la rete istituzionale in una Fondazione denominata "Sardegna Isola del Romanico", che avrà lo scopo non lucrativo di far conoscere, promuovere e rafforzare le attività dell'Itinerario del Romanico in Sardegna e di gestire futuri interventi inerenti alla valorizzazione del patrimonio monumentale anche attraverso la partecipazione ai bandi europei;

VISTO che il processo è coordinato dalla Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico, con sede in Santa Giusta;

DATO ATTO che:

- la Fondazione "Sardegna Isola del Romanico" rientra nello schema giuridico della fondazione di partecipazione, che si colloca nell'ambito del più vasto genere della fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000;
- la fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell'atto costitutivo; si distingue invece perché il fondatore partecipa attivamente alla vita dell'organismo;
- la fondazione di partecipazione, in quanto Ente aperto alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui Enti pubblici e privati, rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico privato per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- il modulo della fondazione resta distinto dai moduli prettamente societari;

VISTO che le fonti legittimanti la costituzione di fondazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si rinvengono:

- nell'art. 1, comma 562, della Legge n. 147/2013, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato abrogato l'art. 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012 recante il divieto di istituire organismi comunque denominati e di qualsivoglia natura giuridica, destinati ad esercitare una o più delle funzioni fondamentali dell'Ente ovvero una o più delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione;
- nell'art. 1, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il
 quale regolando aspetti di razionalizzazione societaria in funzione di contenimento della spesa pubblica così recita
 "restano ferme (..) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti
 associativi diversi dalle società e a fondazioni";

ESAMINATA la giurisprudenza della Corte dei Conti in ordine alla possibilità per un Comune di costituire una Fondazione di partecipazione (Delib. n. 81/2013 Sez. Reg.le Liguria; Delib. n. 151/2013 Sez. Reg.le Lazio, Delib. n. 5/2014 Sez. reg. Toscana, Delib. n. 52/2017 Sez. Reg.le Basilicata, Delib. n. 22/2019, Sez. Reg.le Friuli Venezia Giulia), secondo la quale affinché un privato possa rientrare nel settore pubblicistico sono indispensabili alcune condizioni:

- a) la Fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
- a) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
- b) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'organo di amministrazione o vigilanza deve essere designato in maggioranza da un ente pubblico;

VISTO, altresì, che secondo la Corte dei Conti:

- l'Ente locale dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione all'utilità che l'Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali e a quella che l'Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio (Delib. n. 22/2019 Sez. Reg.le Friuli Venezia Giulia);
- le Fondazioni di partecipazione sono tenute ad osservare le procedure ad evidenza pubblica proprie delle pubbliche amministrazioni (Delib. n. 22/2019, Sez. Reg.le Friuli Venezia Giulia);
- il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. L'ipotesi di una contribuzione "a regime" occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l'istituto attivato dall'Ente (Delib. Sez. Controllo, Veneto, n. 130/2020), in senso analogo, v. Sezione controllo Piemonte, n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo Abruzzo, n. 5/2017/PAR);
- ulteriore requisito condizionante, sul piano ontologico, l'ammissibilità della fondazione comunale (nel caso di specie, fondazione di partecipazione), preteso dalla giurisprudenza contabile è la coerenza della fondazione con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell'ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all'ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica (Delib. Sez. Controllo Veneto, n. 130/2020);

VISTI l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Sardegna Isola del Romanico", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che ricorrono le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti per l'adesione dell'Ente alla Fondazione di partecipazione "Sardegna Isola del Romanico";

CONSIDERATO che:

- per questo Comune è importante restare in un sistema regionale che vuole mettere in rete i beni culturali del Romanico;
- l'Amministrazione comunale di Sardara considera i beni culturali presenti nel proprio territorio segno identitario della propria comunità e risorsa da tutelare, far conoscere e valorizzare;
- i beni culturali hanno valenza strategica per il territorio e se integrati con le risorse sociali, ambientali, paesaggistiche ed economiche, rappresentano fonte di sviluppo sociale ed economico;
- è interesse del Comune di Sardara aderire alla Fondazione in quanto crea le condizioni per valorizzare le risorse monumentali e paesaggistiche inerenti al Romanico in Sardegna e contribuisce alla creazione delle condizioni per lo sviluppo turistico-culturale del territorio;

DATO ATTO che il Comune di Sardara intende aderire alla suddetta Fondazione in qualità di Socio Fondatore;

ATTESO che l'elemento patrimoniale della Fondazione si distingue in fondo di dotazione (inteso come riserva intangibile) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione);

PRESO ATTO che:

- la quota "una tantum" da conferire al Fondo di Dotazione patrimoniale originario della stessa Fondazione ammonta a Euro 1.000,00;
- la quota "una tantum" da conferire al Fondo di Gestione, per coloro che come il Comune di Sardara non avessero contribuito a sostenere i costi per la definizione di schede e programmi nell'ambito dell'attività della Rete dei Comuni del Romanico in Sardegna ammonta a Euro 1.000,00;
- la quota annuale di partecipazione alla Fondazione, da versare entro il mese di aprile di ogni anno, a cominciare dall'annualità 2021, ammonta a Euro 500,00;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articola 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n °267 ed il parere favorevole, con le osservazioni ivi riportate, del Revisore dei conti

IL SINDACO illustra il punto all'O.d.G. aggiuntivo e ricorda la precedente delibera sull'argomento e la materia della proposta e il patrimonio architettonico romanico del territorio di Sardara.

Uditi, inoltre, i seguenti interventi in sintesi:

il CONSIGLIERE Mameli afferma all'art. 21 dello Statuto c'è la parità di genere nella composizione del CdA e che è difficile da attivare, pone osservazioni anche all'art. 18;

il Consigliere Melis ricorda lo stato della discussione avvenuta il 7 settembre per la creazione della fondazione;

il CONSIGLIERE R. CADDEO afferma che anche in vista del cambio di amministrazione questa forma associativa dovrà andare avanti;

IL SINDACO sintetizza le posizioni emerse;

SI PROCEDE a votazione:

Presenti e votanti n. 10 – Favorevoli all'Unanimità.

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1. **DI ADERIRE**, nella qualità di socio fondatore, alla Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Sardegna Isola del Romanico";
- 1. **DI APPROVARE** l'Atto Costitutivo e lo Statuto, allegati al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. **DI APPROVARE** nell'importo di euro 1.000,00 la quota "una tantum" da conferire al Fondo di dotazione patrimoniale originario della stessa Fondazione;
- 3. **DI APPROVARE** nell'importo di euro 1.000,00 la quota "una tantum" da conferire al Fondo di Gestione;
- 4. **DI APPROVARE** nell'importo di euro 500,00 la quota annuale di partecipazione alla Fondazione, da versare entro il mese di aprile di ogni anno, a cominciare dall'annualità 2021;
- 5. **DI DARE MANDATO** al Sindaco di costituire la Fondazione davanti ad un notaio, autorizzando quest'ultimo ad apportare tutte le eventuali modificazioni di carattere tecnico e formale volte ad una migliore redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto approvati con la presente deliberazione.

6. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

1.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 6

Ufficio Proponente: Ufficio di Segreteria Generale

Oggetto: FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO - ADESIONE DEL COMUNE DI SARDARA

QUALE SOCIO FONDATORE

Parere Contabile -

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: il parere contabile è favorevole subordinatamente all'iscrizione delle quote previste nel dispositivo

per la costituzione della fondazione nonché per le spese annuali di gestione previa

approvazione del bilancio di previsione 2021\2023. ALLEGATA NOTA PARTE INTEGRANTE DEL

PARERE.

Data 09/03/2021 II Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 6

Ufficio Proponente: Ufficio di Segreteria Generale

Oggetto: FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO - ADESIONE DEL COMUNE DI SARDARA

QUALE SOCIO FONDATORE

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2021 II Responsabile del Settore

Dott.ssa Cuccu Barbara

Parere Contabile –

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: il parere contabile è favorevole subordinatamente all'iscrizione delle quote previste nel dispositivo

per la costituzione della fondazione nonché per le spese annuali di gestione previa

approvazione del bilancio di previsione 2021\2023. ALLEGATA NOTA PARTE INTEGRANTE DEL

PARERE.

Data 09/03/2021 II Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco F.to MONTISCI Roberto Il Segretario Comunale F.to MACCIOTTA Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 17/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/04/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale F.to MACCIOTTA Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/03/2021

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale MACCIOTTA Daniele